



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 18 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.53 del 5 marzo 2014 con il quale la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari", è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Uva di Puglia";

Vista la nota prot.n. A00155/411 del 19 gennaio 2017 con la quale la Regione Puglia conferma la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Uva di Puglia" ;

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con nota prot.n. 18157 del 7 agosto 2009, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Uva di Puglia";

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" con sede a Bari, Corso Cavour n.2, è designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli, previsti dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Uva di Puglia", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012.

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall' Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 3

(Durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art 1 ha durata triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" o proporre un nuovo soggetto da scegliere tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Uva di Puglia", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Uva di Puglia" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 5

(Vigilanza)

La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)